

avv. Alessandro Duca, cassazionista
avv. Fabrizio Giustolisi, cassazionista
avv. Leonardo Carta, cassazionista
avv. Teresa Sciortino, cassazionista

**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO**

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

del sig. **Antonino Savì**, [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo Studio legale
associato AL.FA.LE.TE., [REDACTED] e rappresentato e difeso
dall'avv. Fabrizio Giustolisi ([REDACTED] pec fabriziogustolisi@pecavvpa.it),
in forza di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, III comma, ultima parte, c.p.c. in calce al
presente atto

- ricorrenti-

CONTRO

Palermo Energia s.p.a. (P.IVA 04939480820 - palermoenergiaspa@pec.it), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale in Palermo, Via
Maqueda n. 100

-resistente-

E NEI CONFRONTI

dei signori

Salvatore Fiorentino, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-controinteressati-

per l'accoglimento delle infrascritte domande e conclusioni in ordine e per l'intelligenza delle
quali si espone

I FATTI DI CAUSA

1. L'odierno ricorrente, dal 15.01.2013 al 28.06.2017 è stato dipendente del Condominio di
Via G.B. Ughetti n. 62 - Palermo e dal 29.06.2017 a tutt'oggi è dipendente del Condominio
di Via Li Bassi n. 78/A - Palermo, con inquadramento nel livello B/2 del CCNL Portieri e



Custodi e con qualifica di operaio qualificato.

2. Gli immobili che costituiscono i predetti Condomini (una cinquantina circa per ogni Condominio) sono tutti di proprietà della famiglia Moncada che li affitta a studenti, lavoratori, forze dell'ordine, ecc. e, nell'ambito di detto rapporto locatizio, la proprietà garantisce sotto ogni profilo la manutenzione degli immobili stessi.
3. Manutenzione che, per l'appunto, viene svolta dall'odierno ricorrente che si occupa nello specifico di provvedere a mantenere in buone condizioni gli immobili residenziali, provvedendo in tal senso alla riparazione e manutenzione degli impianti idraulici, elettrici, nonché ad eseguire lavori di carpenteria, lavori riguardanti gli infissi, nonché pitturazioni e applicazioni di cartongesso. Oltre a queste mansioni il ricorrente si è occupato, e si occupa, della pulizia delle aree comuni, del verde, della cura della proprietà esterna, garantendo ogni tipo di manutenzione preventiva per ridurre il rischio di guasti futuri e migliorare la qualità dell'esperienza abitativa degli inquilini.
4. In data 23.02.2023 Palermo Energia s.p.a. pubblicava avviso per la selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di Operaio qualificato - livello 5° del CCNL Terziario - Confcommercio - Area Manutenzione e Logistica e di n. 5 posti di Operaio - livello 7° del CCNL Terziario - Confcommercio - settore Pulimento.
5. L'odierno ricorrente, ritenendosi in possesso (come in effetti lo è) dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando, presentavano in data 9.03.2023, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'avviso, la propria candidatura per il profilo di Operaio qualificato - livello 5° del CCNL Terziario - Confcommercio - Area Manutenzione e Logistica.
6. Nella domanda di partecipazione dichiarava di avere maturato esperienza come operaio in ambito edile, idraulico, elettrico e/o facchinaggio, pulizie aree verdi e strade per un totale di 20 semestri o più e, nello specifico, di avere svolto le predette mansioni presso il Condominio di Via G.B. Ughetti n. 62 e di svolgere a tutt'oggi presso il Condominio di Via Li Bassi n. 78.
7. La selezione articolatasi in due fasi (questionario a risposta multipla e prova pratica/orale) aveva luogo e all'esito della stessa, con avviso pubblicato in data 18.04.2024, la Commissione esaminatrice, in violazione dell'Avviso di selezione per i motivi di cui infra, chiedeva al ricorrente di presentare la "copia conforme" dei Titoli di studio con votazione, patente di guida, "SAP" scheda anagrafico-professionale, ai fini della verifica dei requisiti dichiarati e dei titoli utili.
8. Il ricorrente, al fine di documentare la propria esperienza lavorativa e consentirne alla Commissione esaminatrice una corretta valutazione e sulla scorta del fatto che lo stesso



Avviso (cfr. pag. 14) precisava che sarebbero stati “presi in considerazione le seguenti forme di esperienza professionale: lavoro dipendente /co.co.co, apprendistato, stage, tirocinio formativo, lavoro con P.iva, con certificato dell’ente o privato che certifichi l’attività svolta”, allegava uno stato di servizio del 29.04.2024 rilasciato dall’amministratore pro-tempore del Condominio di Via Li Bassi n. 78/A - Palermo con il quale il datore di lavoro dava atto della data di assunzione, delle mansioni svolte (addetto pulizia e manutenzioni del Condominio) e del livello di inquadramento (B/2) del ricorrente.

9. Il ricorrente, inoltre, produceva un’autocertificazione del 2.05.2024 con la quale dichiarava “di svolgere la mansione di addetto alla pulizia e manutenzione alle dipendenze di

- Condominio Via G.B. Ughetti n. 62 ... dal 15/01/2013 al 28/06/2017;

- Condominio Via Li bassi n. 78/A ... dal 29/06/2017 ad oggi

Le mie principali mansioni sono di mantenere in buone condizioni gli immobili residenziali, ciò include la riparazione e manutenzione impianti segnalati dagli inquilini, quali sistemi idraulici, elettrici, di carpenteria e infissi, nonché pitturazioni e applicazioni di cartongesso. Mi occupo inoltre di garantire la pulizia delle aree comuni, la cura della proprietà esterna e la manutenzione regolare preventiva per ridurre il rischio di guasti futuri e migliorare la qualità dell’esperienza abitativa degli inquilini.

La dichiarazione viene resa in quanto a tutt’oggi nel Servizio di stampa Scheda Anagrafico - professionale (SAP) della Regione Siciliana, non è visibile in maniera chiara ed evidente la mansione effettivamente svolta dal sottoscritto.

Allego, pertanto alla presente, la certificazione dello stato di servizio rilasciata dal datore di lavoro sopracitato a supporto di quanto dichiarato.

Rimango a disposizione per qualsiasi altra informazione in merito e mi riservo di produrre la mia Scheda Anagrafico – professionale (SAP) non appena gli uffici del Centro per l’Impiego di Palermo, facendo le dovute verifiche e le opportune correzioni, rilasceranno certificazione corretta.”

10. In data 25.07.2024 veniva pubblicata la graduatoria finale della procedura selettiva in oggetto e l’odierno ricorrente risultava così collocato:

GRADUATORIA DEFINITIVA OP. QUALIFICATO 5 Livello - File B

Pos. N.	Cognome	Nome	Voto esame	Istruzione	Patente	Esperienza lavorativa	TOTALE
50	Savi	Antonino	54	1	5	0	60



11. Di fatto, all'odierno ricorrente, posizionato al n. **60** della graduatoria, nonostante l'autocertificato e attestato svolgimento di mansioni del tutto sovrapponibili a quelle di Operaio Qualificato di livello 5° del CCNL Terziario - Confcommercio - Area Manutenzione e Logistica, non veniva riconosciuta alcuna esperienza lavorativa, con conseguente attribuzione per detta voce di un punteggio pari a 0.
12. Con diffida e messa in mora dell'8.08.2024, con contestuale istanza di rettifica in autotutela della graduatoria, inviata a mezzo pec, l'odierno ricorrente, sulla scorta del fatto che le mansioni svolte a tutt'oggi dallo stesso e quelle rientranti nella qualifica oggetto del bando erano da considerarsi del tutto sovrapponibili chiedeva di avere riconosciuta, come valida e spendibile ai fini del bando, l'esperienza lavorativa maturata come Operaio qualificato - B/2 alle dipendenze del predetto Condomino e conseguentemente invitava Palermo Energia s.p.a. ***“a voler riconoscere al sig. Antonino Savì n. 20 punti a titolo di esperienza lavorativa; a voler modificare, in autotutela, il punteggio complessivo del mio assistito, portandolo da 60 a 80 punti; a voler modificare, in autotutela, la graduatoria finale collocando il mio assistito al posto n. 10 della stessa.”***
13. A sostegno delle superiori istanze l'odierno ricorrente allegava anche talune buste paga degli anni lavorativi, dalle quali si evinceva l'inquadramento nel livello B/2 e le mansioni di addetto manutenzione e pulizia, nonché un recentissimo aggiornamento della Comunicazione UniLav di giorno 5.08.2024 e della SAP – Scheda Anagrafica Professionale di giorno 8.08.2024 dalle quali risultava la qualifica di Operai qualificati B/2 e di addetto alla manutenzione del verde.
14. Le superiori richieste non venivano accolte, né riscontrate da Palermo Energia s.p.a.
15. Con istanza di accesso agli atti amministrativi del 23.09.2024 il ricorrente chiedeva ed otteneva, in data 27.09.2024, copia del verbale di valutazione n. 30 del 17.05.2024 del sottoscritto e dei candidati posizionatisi al decimo e undicesimo posto della graduatoria e copia delle domande e dei documenti presentati dai predetti candidati.

Questi i fatti di causa che costringono l'odierno ricorrente ad adire il G.L. al fine di avere riconosciuto, anche in via cautelare, il diritto ad essere correttamente collocato nella graduatoria in oggetto.

IN VIA PRELIMINARE

VIOLAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA CON RIFERIMENTO AL MOMENTO IN CUI SAREBBE DOVUTA AVVENIRE LA VERIFICA DEI TITOLI

Ai sensi ed agli effetti di quanto previsto all'**art. 2 dell'Avviso di selezione pubblica** (cfr. pag.



11) in oggetto: “La PALERMO ENERGIA S.p.A. verificherà, prima della nomina e dell'immissione in servizio, il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione, nonché i titoli utili che hanno concorso alla stesura della graduatoria finale e a seguito della conclusione di tutte le fasi di selezione previste dall'art. 4 del presente Avviso. Nel caso in cui, a seguito di tale verifica, il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla selezione e dei titoli dichiarati per l'attribuzione del punteggio, risultasse non veritiero ovvero inesatto si procederà all'esclusione del candidato, nonché allo scorrimento della graduatoria al candidato successivo.”

Anche l'art. 5 dell'Avviso prevede che “Al termine delle due fasi (questionario a risposta multipla e prova pratica/orale) verrà redatta una graduatoria definitiva di merito dalla quale la PALERMO ENERGIA S.p.A. attingerà i soggetti che verranno assunti a seguito accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione, verifica dei titoli presentati e/o dichiarati che hanno concorso alla stesura della graduatoria.”

L'Avviso di selezione in oggetto è oltremodo chiaro nel prevedere che l'accertamento del possesso dei requisiti e titoli presentati e/o dichiarati doveva avvenire prima della nomina e immissione in servizio del candidato.

In buona sostanza, sulla scorta della graduatoria definitiva stilata sulla base dei requisiti e titoli presentati e/o dichiarati dai candidati, la Commissione avrebbe dovuto accertare il possesso di quanto presentato e/o dichiarato dai candidati.

Il mancato riscontro del possesso dei requisiti e titoli presentati e/o dichiarati avrebbe determinato l'esclusione del candidato dalla graduatoria, nonché lo scorrimento della graduatoria stessa al candidato successivo.

Le verifiche della Commissione esaminatrice, per come si evince in maniera incontestabile dal medesimo Avviso che ha regolato la procedura selettiva in oggetto, avrebbero dovute essere postume rispetto alla graduatoria finale che -lo si ribadisce- avrebbe dovuto essere stilata sulla base di quanto presentato e/o dichiarato e/o autocertificato dai candidati.

In aperta violazione di quanto previsto dall'Avviso di selezione la Commissione esaminatrice, non solo con comunicazione del 18.04.2024 ha chiesto la presentazione della SAP, documento questo non previsto dall'Avviso di selezione, ma ha altresì operato le suddette verifiche ai fini della formazione della graduatoria finale e quindi prima del momento previsto dall'Avviso stesso.

Ciò si ricava palesemente dal **verbale della Commissione esaminatrice n. 30** dal quale si evince che, a fronte dei 20 semestri dichiarati dal ricorrente a titolo di esperienza lavorativa maturata, la Commissione esaminatrice, eseguendo un controllo sulla SAP, riteneva che il



ricorrente non possedesse semestri utili ai fini dell'esperienza, non riconoscendogli nessun punto.

Così si legge testualmente nel verbale n. 30

20) Candidato SAVI ANTONINO (punteggio fase orale 54)

Esperienza lavorativa (dichiarati 20 semestri e dal riscontro SAP risultano 0 semestri svolti nell'ambito edile, idraulico, elettrico o facchinaggio, pulizie aree verdi e strade" punti 0;

titolo d'istruzione (diploma 63/100): 1 punti;

patente C: 5 punti;

Totale 60/100;

La Commissione, contrariamente a quanto fatto, avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente i 20 semestri di esperienza lavorativa dichiarati (non a caso l'Avviso di selezione parla di accertamento post graduatoria sui **titoli** presentati e/o **dichiarati**), riconoscere allo stesso 20 punti ai fini della graduatoria finale e solo successivamente, a graduatoria definita, al momento della nomina e immissione in servizio, avrebbe dovuto accertare quanto dichiarato dal candidato. Se la Commissione esaminatrice avesse operato correttamente, secondo quanto previsto dall'Avviso, il ricorrente al momento della verifica sarebbe risultato pacificamente in possesso dei 20 semestri di esperienza lavorativa dichiarati.

Non sfuggirà infatti al G.L. che il ricorrente, in sede di presentazione della documentazione a sostegno di quanto dichiarato in domanda, presentava un'autocertificazione del 2.05.2024 relativa all'esperienza acquisita dall'anno 2013 alle dipendenze prima del Condominio di Via G.B. Ughetti n. 62 e successivamente del Condominio di Via Li Bassi n. 78/A, chiarendo che ***“La dichiarazione viene resa in quanto a tutt'oggi nel Servizio di stampa Scheda Anagrafico - professionale (SAP) della Regione Siciliana, non è visibile in maniera chiara ed evidente la mansione effettivamente svolta dal sottoscritto.***

Allego, pertanto alla presente, la certificazione dello stato di servizio rilasciata dal datore di lavoro sopracitato a supporto di quanto dichiarato.

Rimango a disposizione per qualsiasi altra informazione in merito e mi riservo di produrre la mia Scheda Anagrafico – professionale (SAP) non appena gli uffici del Centro per l'Impiego di Palermo, facendo le dovute verifiche e le opportune correzioni, rilasceranno certificazione corretta.”

E infatti in data 8.08.2024, in uno con la diffida inviata dal sottoscritto procuratore, veniva allegata la SAP aggiornata all'8.08.2024 dalla quale si evinceva a far data dal 15.01.2013 la qualifica di addetto alla manutenzione del verde e cioè di addetto a mansioni rientranti tra quelle oggetto dell'Avviso di selezione, il cui possesso era già stato puntualmente autocertificato.



Veniva inviata, altresì, nuova Comunicazione UniLav di giorno 5.08.2024 dalla quale si evinceva la qualifica di operaio qualificato B/2 addetto alla manutenzione del verde.

L'invio di detta documentazione, avvenuto a distanza di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva e molto tempo prima delle nomine e immissioni in servizio (che, da informazioni assunte, avranno inizio tra qualche giorno), attestava il pacifico possesso di titoli già autocertificati al momento del termine di scadenza di presentazione della candidatura.

D'altronde l'Avviso di selezione non prevedeva alcun obbligo di presentazione della SAP, né un termine ultimo per la presentazione della stessa.

La Commissione esaminatrice, anticipando il momento delle verifiche, ha di fatto impedito al ricorrente sia di poter documentare un titolo autocertificato ma già in suo possesso, sia di poter essere collocato in graduatoria in una posizione migliore rispetto a quella assegnatagli.

In ordine alla chiara violazione dell'Avviso di selezione da parte della Commissione esaminatrice la giurisprudenza di legittimità, ma anche quella amministrativa, ha più volte ribadito che “Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione.” (fra le tante Consiglio di Stato sentenza n. 1148/2019, TAR Palermo sentenza 2203/2022)

E ancora “Il bando di una procedura concorsuale ne costituisce la lex specialis, ovvero la regola vincolante destinata a conformare non solo l'attività dei soggetti che alla procedura intendano partecipare, e che effettivamente vi partecipino a seguito della presentazione di un'istanza corredata dalle formalità dallo stesso indicate, ma anche quella dell'Amministrazione che ha indetto la procedura, che è tenuta a garantire che tutte le fasi della selezione e, in primis, quella della verifica della ritualità delle istanze di partecipazione, si dipani secondo il programma fatto proprio dal bando, e nel rispetto del fondamentale



principio della par condicio tra i partecipanti” (TAR Roma sentenza 6048/2012)

E non vi è dubbio che l’operato della Commissione esaminatrice, oltre ad apparire in aperto contrasto con quanto previsto dall’Avviso di selezione pubblica, ha determinato una grave violazione della *par condicio* tra i partecipanti a favore di chi, alla data del 29.05.2024 e cioè alla data in cui la Commissione esaminava i fascicoli dei candidati ammessi alla fase orale, risultava in possesso, oltre delle richieste autocertificazioni, di ulteriore documentazione (come la SAP) non prevista dall’Avviso di selezione attestante il possesso della dichiarata esperienza professionale.

Proprio al fine di evitare la violazione della *par condicio* tra i partecipanti l’Avviso prevedeva espressamente che la graduatoria si sarebbe dovuta stilare sulla base di quanto dichiarato e/o autocertificato dal candidato e/o attestato con certificazione datoriale, fissando le verifiche relative al possesso di quanto dichiarato al momento delle nomine e immissioni in servizio.

Ad ulteriore riprova di quanto sopra è lo stesso Avviso di selezione pubblica (cfr. pag. 10 e 14) a prevedere che con riferimento all’esperienza lavorativa:

“Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica; ... (cfr. art. 2 dell’Avviso di selezione - pag. 10)

“Saranno presi in considerazione le seguenti forme di esperienza professionale: lavoro dipendente/co.co.co., apprendistato, stage, tirocinio formativo, lavoro con P.iva, con certificato dell’ente o privato che certifichi l’attività svolta” (cfr. art. 4 dell’Avviso di selezione - pag. 14)

La Commissione, pertanto, avrebbe dovuto prendere in considerazione l’esperienza professionale autocertificata dal ricorrente in data 2.05.2024 ed anche attestata dal datore di lavoro in data 29.04.2024 e valutare il possesso della stessa al momento della nomina e immissione in servizio.

E se la Commissione avesse operato detta verifica, non a priori, ma successivamente come previsto dall’Avviso avrebbe riscontrato, accedendo alla SAP del ricorrente, che dall’anno 2013 (il 15.01.2013) il Savì svolge, tra le tante, anche le mansioni di addetto alla manutenzione del verde, con conseguente pieno diritto ad avere riconosciuti i 20 punti di esperienza professionale.

Alla luce di tutto quanto sopra appare evidente la chiara violazione dell’Avviso di selezione pubblica da parte della Commissione esaminatrice.

Alla luce di tutto quanto sopra appare evidente che il ricorrente aveva pieno diritto ad avere riconosciuti i 20 punti previsti dall’Avviso di selezione per i 20 semestri di esperienza lavorativa maturata dal 15.01.2013 senza soluzione di continuità.

IN OGNI CASO: SUL DIRITTO AD AVERE RICONOSCIUTA L’ESPERIENZA



PROFESSIONALE MATURATA ALLE DIPENDENZE DEI CONDOMINI DI VIA G.B. UGHETTI N. 62 – PALERMO E DI VIA LI BASSI 78/A - PALERMO

È pacifico che l'Avviso di selezione, al fine di comprovare l'eventuale esperienza lavorativa maturata, non imponeva la presentazione della SAP o di altra certificazione pubblica, bensì la presentazione di una certificazione datoriale e/o autocertificazioni del candidato.

È pacifico che il documento sul quale la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto eseguire le verifiche era la certificazione datoriale e non la SAP, la cui presentazione non era prevista dall'Avviso di selezione e che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.10.2007, assume valore certificativo limitatamente ai dati amministrativi relativi allo stato di disoccupazione ed alla sua durata, nonché all'iscrizione in liste o elenchi speciali.

È altrettanto pacifico, quindi, che le mansioni svolte dal ricorrente a far tempo dal 15.01.2013, attestate dal datore di lavoro con certificazione del 24.04.2024, siano del tutto sovrapponibili a quelle oggetto dell'Avviso di selezione.

“QUINTO LIVELLO

Appartengono al quinto livello i lavoratori che svolgono mansioni per le quali sono richieste normali conoscenze e adeguate abilità.

A titolo esemplificativo rientrano nel quinto livello:

... ..

Operaio qualificato

... ..”

Nell'Avviso di selezione pubblica in oggetto si legge, a pag. 1, che l'operaio qualificato da assumere sarebbe stato “*adibito alla manutenzione edile, idraulica ed elettrica; pulizia delle strade provinciali e/o facchinaggio interno ed esterno (piccoli traslochi)*” e, a pag. 14, si legge che, oltre alle suddette mansioni, sarebbe stata considerata anche l'esperienza come operaio adibito a “*pulizie aree verdi*”.

Ai sensi ed agli effetti, invece, dell'**art. 18 del CCNL Porter e Custodi** applicato al rapporto di lavoro oggi intrattenuto dal ricorrente

“*Le figure professionali dei lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono le seguenti:*

... ..

B) Lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti). Se l'attività richiede particolari capacità, specializzazioni, licenze, autorizzazioni, il lavoratore ne deve essere in possesso.



... ..

B2) Lavoratori con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.”

Le mansioni dell’Operaio qualificato di livello 5 del CCNL Terziario - Confcommercio - Area Manutenzione e Logistica -oggetto del bando- consistono, pertanto, nella manutenzione edile, idraulica ed elettrica, nella pulizia delle strade provinciali e/o facchinaggio, pulizie aree verdi, per come specificato anche dallo stesso avviso di selezione.

Le mansioni dell’Operaio qualificato (B/2) del CCNL Portieri e Custodi -svolte dal ricorrente a far data dal 15.01.2013- consistono nella manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza e nella pulizia di aree comuni e verdi.

Dalla semplice lettura, quindi, sia dell’art. 141 del CCNL Terziario-Confcommercio, sia delle mansioni meglio specificate dell’Avviso di selezione pubblica in oggetto e sia dell’art. 18 del CCNL Portieri e Custodi, applicato al rapporto di lavoro dell’odierno ricorrente, si può già riscontrare una piena sovrapposibilità delle mansioni previste per gli Operai qualificati che verranno assunti per effetto della procedura selettiva in oggetto e quelle invece svolte dal ricorrente da 10 anni a questa parte.

Il ricorrente, come verrà agevolmente dimostrato nel corso del presente giudizio e come già certificato dal datore di lavoro dello stesso (cfr. stato di servizio del 29.04.2024), a far data dall’assunzione si occupa, quale operaio qualificato – B/2, della manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza e della pulizia di aree comuni e verdi.

Riscontro in tal senso, non solo è stato fornito dal ricorrente a mezzo certificazione rilasciata dal datore di lavoro (certificazione, peraltro, riconosciuta come valida dallo stesso Avviso di selezione pubblica ai fini dell’esperienza professionale da poter prender in considerazione – cfr. pag. 14 dell’Avviso), ma si ricava dalla stessa SAP, di cui si era avvalsa illegittimamente la Commissione esaminatrice per eseguire un riscontro dei titoli e in ordine alla quale il ricorrente, con autocertificazione del 2.05.2024, si era riservato di produrne copia, una volta che la stessa fosse stata aggiornata.

Nella SAP dell’8.08.2024 il ricorrente risulta avere la qualifica professionale di addetto alla manutenzione del verde.

Anche dalla comunicazione obbligatoria UniLav del 5.08.2024 il ricorrente risulta possedere il livello B/2e la qualifica professionale di addetto alla manutenzione del verde.

È incontestabile, dunque, che il ricorrente a far data dal 15.01.2013 ha svolto senza soluzione di



continuità mansioni (manutenzione edile, idraulica ed elettrica, pulizia aree comuni e verde, facchinaggio) analoghe a quelle oggetto dell'Avviso pubblico di selezione e riguardanti gli "operai qualificati".

Le mansioni rientranti nel livello B/2 del CCNL Portieri e Custodi e svolte dal ricorrente, comportano, pertanto, lo svolgimento di opere di pulizia e manutenzione edile, idraulica ed elettrica per come richiesto dall'Avviso pubblico di selezione.

Alla luce di tutto quanto sopra non può esservi dubbio alcuno che l'esperienza professionale maturata dal ricorrente e da quest'ultimo tempestivamente certificata alla Commissione esaminatrice debba considerarsi valida e spendibile ai fini del punteggio relativo al requisito dell'esperienza professionale.

Appare inspiegabile il motivo per cui al ricorrente non sia stato riconosciuto alcun punto con riferimento all'esperienza professionale quando invece, a fronte di un Avviso di selezione avente ad oggetto l'affidamento di mansioni relative alla manutenzione edile, idraulica ed elettrica; alla pulizia delle strade provinciali e/o facchinaggio interno ed esterno (piccoli traslochi) e alla pulizia di aree verdi, al **sig. Fiorentino Salvatore, decimo in graduatoria**, siano stati riconosciuti 20 punti per l'esperienza maturata nell'ambito degli impianti di condizionamento che, a ben vedere, ha davvero poca attinenza con l'esperienza richiesta per le mansioni di cui all'avviso di selezione.

Non si comprende quindi perché la Commissione esaminatrice abbia ritenuto che l'esperienza professionale dichiarata dal Savì non fosse spendibile e valutabile ai fini della procedura selettiva in oggetto.

L'operato della Commissione esaminatrice risulta erroneo e caratterizzato da un'assoluta discrezionalità, che sfugge ad ogni tipo di sindacato.

SUL CORRETTO PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AL RICORRENTE

Con riferimento ai punti da attribuire per l'esperienza professionale l'Avviso di selezione pubblica prevede a pag. 13 e 14:

"c) Esperienza professionale (max 20 punti)

Sarà riconosciuto 1 punto, per ogni semestre, sia continuativo che frazionato e sarà cumulabile fra più periodi (da intendersi come sommatoria di più periodi), di esperienza lavorativa e/o professionale, maturati negli ultimi 10 anni, come di seguito dettagliato:

- per semestre si intende la sommatoria di più periodi di durata da calendario dei vari contratti sino al raggiungimento di minimi di 180 giorni o multipli di 180 giorni.



- per il profilo di addetto pulimento sarà riconosciuto 1 punto per ogni semestre di esperienza come addetto al servizio pulizie” in ambito disinfezione e sanificazione di uffici e luoghi di lavoro.

- per il profilo di operaio qualificato, verrà riconosciuto 1 punto per ogni semestre di esperienza come operaio in ambito edile, idraulico, elettrico e/o facchinaggio, pulizie aree verdi e strade.”

Poiché l’odierno ricorrente dall’anno 2013 intrattiene un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e poiché l’esperienza lavorativa e/o professionale maturata è da ritenersi del tutto valida e spendibile ai fini della procedura selettiva in oggetto, il sig. Savì avrebbe avuto diritto al riconoscimento del massimo dei punti previsti per detto requisito dall’Avviso di selezione e quindi all’assegnazione di **20 punti**.

Incredibilmente, invece, l’odierna resistente, trascurando del tutto le autocertificazioni e lo stato di servizio a firma del datore di lavoro, ma anche i riscontri documentali forniti dalle buste paga e dalle certificazioni (CO Sicilia e SAP) rilasciate da uffici pubblici, all’esito della procedura selettiva assegnava al ricorrente, per il requisito dell’esperienza lavorativa, 0 punti.

Detta illegittima assegnazione è priva di logica e motivazione alcuna, né Palermo Energia s.p.a. ha ritenuto di spiegarne le ragioni anche dopo aver ricevuto lettera di diffida e messa in mora con pec dell’8.08.2024.

Appare evidente, sulla scorta di tutto quanto sopra esposto e documentato, che una corretta applicazione dell’avviso di selezione, dei principi del *favor participationis* e del soccorso istruttorio ed un’attenta lettura della domanda di partecipazione del ricorrente e degli allegati alla stessa, avrebbe dovuto indurre la resistente -e per essa la Commissione esaminatrice- ad assegnare al sig. Savì con riferimento all’esperienza lavorativa n. 20 punti.

La corretta attribuzione di n. 20 punti, sommati ai 60 già assegnatigli (di cui 54 per voto esame, 1 per istruzione e 5 per patente) avrebbe consentito al ricorrente di totalizzare n. 80 punti e collocarsi così al 10° posto della graduatoria finale.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI E LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Nell’ipotesi in cui si ritenesse che tutti -o parte- dei candidati risultanti dalla graduatoria finale della procedura selettiva in oggetto debbano intendersi controinteressati e litisconsorti necessari interessati dal presente ricorso e si ritenesse, quindi, di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti (contraddittorio allo stato limitato a Palermo Energia



s.p.a. e ai sig.ri Salvatore Fiorentino e Giovanni Crispiniano, aventi pari punti e posizionati al 10° e 11° posto della predetta graduatoria), considerata la numerosità dei controinteressati e litisconsorti interessati dal presente ricorso, il sottoscritto procuratore fa espressa istanza affinché il Tribunale adito voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e, pertanto, voglia autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati -o di quelli nei confronti dei quali il G.L. riterrà opportuna la suddetta notificazione- risultanti nella graduatoria finale della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di Operaio qualificato - livello 5° del CCNL Terziario - Confcommercio - Area Manutenzione e Logistica, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale di Palermo Energia s.p.a. <https://www.palermoenergiaspa.it>, ovvero con le modalità che riterrà più congrue. Nel caso di specie, infatti, la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei controinteressati e dell'impossibilità di individuarli tutti concretamente.

Pertanto

ritenuto tutto quanto sopra esposto, osservato e dedotto;

ritenuta la competenza del G.L.;

ritenuto quant'altro deriva dal fatto e dalla legge

si conclude perché

VOGLIA IL GIUDICE DEL LAVORO

fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti e la discussione del presente ricorso soltanto qualora l'Ill.mo Giudice del Lavoro lo ritenesse necessario, autorizzare ex art. 151 c.p.c. la notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet di Palermo Energia s.p.a., ovvero con le modalità che riterrà più congrue

dire e dichiarare ammissibile, proponibile e procedibile il presente ricorso e tutte le domande ivi contenute, perché fondate in fatto ed in diritto ed assistite da prove idonee;

dire e dichiarare che Palermo Energia s.p.a. ha violato l'Avviso di selezione sia con riferimento al momento in cui andavano eseguite le verifiche, sia con riferimento alla richiesta di presentazione di documentazione non prevista (la SAP), sia con riferimento all'assegnazione del punteggio relativo all'esperienza professionale.

condannare Palermo Energia s.p.a., in persona del suo amministratore unico legale rappresentante pro-tempore, a riconoscere al sig. Antonino Savì n. 20 punti a titolo di esperienza lavorativa e/o professionale e quindi a modificare il punteggio complessivo del ricorrente,



portandolo da 60 a 80 punti e per l'effetto

condannare Palermo Energia s.p.a., in persona del suo amministratore unico legale rappresentante pro-tempore, a inserire il ricorrente al 10° posto della graduatoria finale, della procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di n. n Operaio qualificati - livello V del CCNL Terziario Confcommercio – Area Manutenzione e Logistica.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa

In via istruttoria, ove ritenuto necessario, ammettersi prova testimoniale sul seguente articolato di prova da intendersi preceduto dalla perifrasi “vero è che”;

1. L'odierno ricorrente, a far data dal 15.01.2013 e sino al 28.06.2017, è stato dipendente del Condominio di Via Giovan Battista Ughetti n. 62 – Palermo e dal 29.06.2017 è dipendente del Condominio di Via Li Bassi n. 78/A ed è sempre stato inquadrato nel livello B/2 del CCNL Portieri e Custodi, con qualifica di operaio qualificato.
2. Gli immobili che costituiscono i predetti Condomini (una cinquantina circa per ogni Condominio) sono tutti di proprietà della famiglia Moncada che li affitta a studenti, lavoratori, forze dell'ordine, ecc. e, nell'ambito di detto rapporto locatizio, la proprietà garantisce sotto ogni profilo la manutenzione degli immobili stessi.
3. La suddetta manutenzione è stata, e viene a tutt'oggi, svolta dall'odierno ricorrente che, nello specifico, si occupa di provvedere a mantenere in buone condizioni gli immobili residenziali, provvedendo in tal senso alla riparazione e manutenzione degli impianti idraulici, elettrici, nonché ad eseguire lavori di carpenteria, lavori riguardanti gli infissi, nonché pitturazioni e applicazioni di cartongesso.
4. Oltre a queste mansioni il ricorrente si occupa della pulizia delle aree comuni, del verde, della cura della proprietà esterna, garantendo ogni tipo di manutenzione preventiva per ridurre il rischio di guasti futuri e migliorare la qualità dell'esperienza abitativa degli inquilini.

Si indicano a testi i **signori Alessandra Moncada, Gabriele Giannusa e Giuseppe Iraci** su tutti gli articolati di prova.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il contributo unificato pari ad €. 259,00.

Si producono unitamente al ricorso con procura in calce (a) i seguenti documenti:

1. Avviso di selezione pubblica del 23.02.2023;
2. Domanda di partecipazione del 9.03.2023 presentata dal ricorrente;
3. Autocertificazione del ricorrente del 2.05.2024 e stato di servizio rilasciato dal datore di lavoro del 29.04.2024 presentati durante la procedura selettiva;



4. Comunicazione del 18.04.2024 della Commissione esaminatrice;
5. Graduatoria finale pubblicata il 25.07.2024;
6. Verbale della Commissione n. 30;
7. Lettera di diffida e messa in mora dell'8.08.2024 inviata a mezzo pec;
8. Copia buste paga di ottobre 2014 e dicembre 2023 (allegate anche alla diffida);
9. Comunicazione obbligatoria Unilav del 5.08.2024 (allegata anche alla diffida);
10. SAP dell'8.08.2024 (allegata anche alla diffida);
11. Istanza di accesso del 23.09.2024 inviata a mezzo pec;
12. Riscontro istanza di accesso del 25.09.2024;
13. Contratti di lavoro del ricorrente;
14. Domanda di ammissione e documentazione del sig. Salvatore Fiorentino;
15. Domanda di ammissione e documentazione del sig. Giovanni Crispiniano;
16. CCNL Terziario Confcommercio;
17. CCNL Portieri e Custodi;
18. visura camerale Palermo Energia s.p.a.

Salvis juribus late

Palermo lì, 2.10.2024

avv. Fabrizio Giustolisi

